E-mail: comandantepl@comune.atripalda.av.it

III SETTORE AREA DI VIGILANZA

Prot. n. <u>17569</u>/023

Ord. n. 106/2023

## ILRESPONSABILE

Vista l'istanza della Sig.ra Grieci Paola, amministratrice pro-tempore del fabbricato sito alla via Gramsci n°1, acquisita al protocollo generale in data 22/06/2023 dalla quale si evince, la richiesta di chiusura temporanea del traffico veicolare di Piazza Garibaldi e Via Piazza, in data 02 luglio 2023 dalle ore 18:30 alle ore 20:30, in occasione della Festività della Madonna delle Grazie.

Ritenuto pertanto dover provvedere in merito a tutela;

> Per la pubblica e privata incolumità;

Visti gli artt. 7 e 159 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285;

Visto il D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

Visti gli articoli 107 e 109 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Richiamato** il Decreto Sindacale **nº 12 del 25/07/2022** con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del III° Settore – Area Vigilanza e quindi legittimato, tra l'altro, all'adozione del presente provvedimento;

## ORDINA

Per i motivi in premessa citati l'adozione del seguente provvedimento in data 02 luglio 2023 lungo via Piazza e Piazza Garibaldi

- Istituzione del divieto di circolazione e di sosta temporaneo con rimozione forzata a tutte le categorie di veicoli, lungo le arterie stradali innanzi indicate dalle ore 18:30 alle ore 20:30. Il traffico veicolare sarà deviato lungo arterie stradali alternative.
- Le limitazioni lungo Piazza Garibaldi- via Piazza, saranno indicate con l'apposizione della segnaletica stradale temporanea ai sensi dell'art. 38 comma 3° del C.d.s., nelle 48 ore antecedenti l'inizio della manifestazione.
- La presente ordinanza è valida esclusivamente per gli ambiti temporali sopra indicati, in detti ambiti modifica, integra le norme sulla circolazione e sulla sosta normalmente vigente lungo le zone interessate.
- I trasgressori alla presente Ordinanza saranno perseguiti a norma di legge (art.7 Cd.S.)
- I veicoli trovati in sosta lungo le strade indicate nella presente Ordinanza saranno rimossi con carro attrezzi ai sensi degli artt. 159 e 215 D.Lgs. n°285/92 e depositati presso depositeria convenzionata.
- Le spese di rimozione e custodia, secondo quanto previsto dalle norme sopracitate, saranno poste a carico dei trasgressori.
- Il presente dispositivo di traffico potrà subire variazioni, a discrezione del responsabile del settore, sia in ordine ai divieti e limitazioni imposti nello stesso.
- Il Comando di Polizia Municipale, curerà l'apposizione della segnaletica stradale temporanea, indicante le limitazioni imposte sulla strada ai sensi dell'art. 38 comma 3° del Codice della Strada.

Il presente provvedimento sarà portato a conoscenza della cittadinanza mediante pubblicazione all'albo pretorio on-line del Comune di Atripalda sul sito internet www.comune.atripalda.av.it.

ATRIPALD

E-mail: comandantepl@comune.atripalda.av.it

Avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre "Ricorso giurisdizionale "per:

- Incompetenza-
- Eccesso di potere-
- Violazione di Legge-

entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione:

- ✓ al competente Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 28/01/1977 n. 10 nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06/12/1971, n. 1034;
- ✓ entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

Sono incaricati di vigilare sulla perfetta esecuzione della presente Ordinanza il Comando di Polizia Municipale, nonché gli appartenenti agli altri Corpi di Polizia di cui all'art. 12 comma 1 del DLgs n°285/92.

Dalla Residenza Municipale li 23 06 2013

Il Responsabile del III Settore -Cap. Domenico Giannetta -

Comune di Atripalda (Av) Prot. partenza nº0017569 del 23-06-2023